



Per le Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 15.000: alla definizione di tale soglia concorrono non solo i compensi sportivi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023, ma anche i compensi sportivi forfettari (ex art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) percepiti in regime di esonero tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.

5. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 15.000: alla definizione di tale soglia concorrono non solo i compensi sportivi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023 ma anche i compensi sportivi forfettari (ex art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) percepiti in regime di esonero tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.

Continua a valere per i professionisti che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

6. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

7. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi (Cococo,



occasionali). Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati e che i compensi da tenere in considerazione sono solo quelli percepiti (vale il principio di cassa) a partire dal 1° luglio 2023. Al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- Lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- Lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25%.

Per i lavoratori privi di copertura previdenziale obbligatoria si dovranno anche versare (unitamente al contributo previdenziale) l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni assistenziali pari al 2,03%.

Si rammenta che fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali.

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

Sempre la Circolare n. 88/2023 dell'Inps ha chiarito che i versamenti contributivi e gli adempimenti connessi ai compensi erogati da luglio a settembre 2023 potranno essere regolarizzati rispettivamente entro il 16/12/2023 ed il 31/12/2023.

9. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI

10. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

ENTRO VENERDI' 25 NOVEMBRE

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

11. Modello Intra 1: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni

Sede Legale: Via S. Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –

Tel. 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – Email: info@arseasrl.it—

C.F e P.IVA 02223121209 - Iscrizione R.E.A. 422044 Camera di commercio di Bologna



intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

ENTRO MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE

IMPOSTE

12. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 28/02/2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2022/2023, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2023/2024.

13. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/12/2022 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2023.

TRIBUTI

14. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolari di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

15. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 31/12/2022 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

16. Comunicazione INTRA 12.

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;

